Comune di Parma

**OGGETTO**: ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DETENZIONE DI ESCHE O DI BOCCONI AVVELENATI - SOSPETTO AVVELENAMENTO CONIGLIO AVVENUTO IN PARMA, VIA EMILIO LEPIDO.

**IL SINDACO**

**Vista**
la comunicazione pervenuta mediante il "Portale Nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali", acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 329010 del 02/11/2026, con la quale il Medico Veterinario dell'IZSLER (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna) ha inoltrato la scheda di accompagnamento della "Segnalazione 20644595", relativa alla diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di coniglio, avvenuto in via Emilio Lepido;
la successiva comunicazione pervenuta sempre mediante il Portale stesso, acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 329018 del 02/11/2026, con la quale il Medico Veterinario dell'IZSLER ha inoltrato il referto dell'esame necroscopico eseguito con tecnica anatomopatologica sulla carcassa di coniglio oggetto della suddetta "Segnalazione 20644595";

**Considerato**
che, con le soprarichiamata comunicazione prot. gen. n. 329018 del 02/11/2026, è stato segnalato che, sulla base della sintomatologia riscontrata nell'animale quando era ancora in vita e degli esiti della necroscopia, è stata emessa la diagnosi di sospetto avvelenamento, pertanto è stato disposto l'invio della carcassa alla sede dell'Istituto Zooprofilattico competente per territorio per la conferma della diagnosi;

**Ravvisata** la necessità di impedire il proliferare del fenomeno dell'uccisione di animali, per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati;

**Considerato** che la presenza di veleni e sostanze tossiche, abbandonati nell'ambiente, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale nonché di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie protette e in via d'estinzione;

**Ritenuto** necessario ed urgente provvedere all'emanazione del presente provvedimento al fine di prevenire ed eliminare l'insorgenza di pericoli a minaccia della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, disponendo la segnalazione e la successiva bonifica della zona interessata dall'episodio;

**Visti:**
- l'art. 50 commi 4 – 5 e l'art. 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i;
- il T.U.LL.SS. n. 1265 del 27/07/1934;

- l'Ordinanza del 16/07/2026 del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 199 del 28/08/2026 avente per oggetto "Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati", che prescrive in capo al Sindaco del Comune nel quale sono stato accertati i casi di avvelenamento di procedere, entro 48 ore dall'accertamento della circostanza di avvelenamento, alla bonifica del luogo, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte;
- la Delibera Regionale 20 aprile 2009, n. 469 "Approvazione linee guida regionali per la lotta agli avvelenamenti degli animali";
- la nota della Prefettura di Parma, Ufficio Territoriale del Governo, prot. n. 6139/2014 del 07/04/2014, che indica "*attesi i prevalenti motivi di tutela della salute pubblica e degli animali selvatici,* [...] *si è ravvisata unanimemente la necessità che* [...] *la installazione dei medesimi* [cartelli con cui tabellare l'area interessata] *avvenga non appena pervenuta la notizia di avvelenamento, senza attendere l'esito positivo delle analisi da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio*";
- l'art. 54, comma 4 del T.U.E.L. e l'art. 7, comma 2 della Legge 241/1990, e s.m.i., nella parte in cui esclude la necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti cautelari;
- l'art. 54, comma 9 del T.U.E.L. che recita testualmente *"al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi del presente articolo, il Prefetto, ove lo ritenga necessario, dispone fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo il Prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale"*;

**Vista** l'istruttoria tecnica svolta dagli uffici;

**ORDINA**

che nella zona di via Emilio Lepido ricompresa fra il civico n. 244 ed il civico n. 9 di str. del Traglione:

- sino al cessato allarme, nelle vie e luoghi pubblici siano rispettate pedissequamente le norme già in vigore relative all'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola, al fine di evitare l'ingestione casuale di bocconi;

- ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio;

- chiunque rinvenga un animale morto o materiale che si sospetti possa essere un veicolo di sostanze tossiche o nocive (compresi vetri, plastiche, metalli o materiali esplodenti) eviti il contatto diretto e segnali il ritrovamento al Corpo di Polizia Locale (0521-218000), attendendo fino al recupero della carcassa o del materiale sospetto;

al Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma di provvedere, secondo la normativa sopra richiamata:
- alla collocazione immediata di appositi cartelli di allerta, realizzati in materiale tale da resistere alle condizioni meteoclimatiche per un periodo di almeno 120 giorni;
- all'organizzazione della bonifica sanitaria dei luoghi interessati mediante apposita attività perlustrativa e di relazionare in merito al Servizio Veterinario dell'AUSL di Parma nonché di provvedere ad esperire un'indagine in collaborazione con le altre

autorità competenti e ad intensificare i controlli al fine di prevenire e reprimere gli eventuali comportamenti illeciti sopra descritti;

**AVVERTE**

che il presente provvedimento avrà efficacia per 120 giorni a partire dalla data di adozione;

che il Servizio Veterinario dell'AUSL di Parma avrà il compito di effettuare un sopralluogo per verificare la corretta applicazione del presente provvedimento;

**DISPONE**

l'invio della presente ordinanza al Servizio Veterinario dell'AUSL di Parma, alla Polizia Locale del Comune di Parma, al Gruppo di Parma dei Carabinieri Forestale, alla Procura di Parma, alla Prefettura di Parma, all'associazione Cacciatori;

**INFORMA**

che ulteriori approfondimenti in merito alle esche avvelenate sono disponibili alla seguente pagina internet del Comune di Parma:
https://www.comune.parma.it/ambiente/Bocconi-avvelenati.aspx

IL SINDACO
GUERRA MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Dirigente di settore: MANCINI ANDREA
(In sostituzione di ANGELLA ALESSANDRO)

**Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.**
Autorità emanante: Sindaco del Comune di Parma
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: Settore Transizione Ecologica – S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare, presso il Direzionale Uffici Comunali (DUC), sito in largo Torello De Strada n. 11/A, Parma, tel. 0521/40521, solo previo appuntamento
Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.